

esente da imposta di bollo e di
registro a norma art.66 D.lgs
13/4/99 n.112

Per pubblicità legale

Procedura Immobiliare n. 2025/8

Cod. atto 2025/783134

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

(Art.78 D.P.R. 29/09/73 N.602 come modificato dal D.lgs 46/99 e dal D.lgs 193/01)

SO.G.E.T. S.p.A. – Società di Gestione Entrate e Tributi - Concessionario della fiscalità locale, iscritta nel registro delle imprese di Pescara in data 26/09/06 al N. 130298 C.F. e P.I. 01807790686 in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Lina Di Lello, avente sede legale in Pescara alla Via Venezia, 47, rappresentata per il compimento del presente atto dal procuratore speciale Dott. Giuseppe Ruberto, in forza di procura del 22/06/21 rogito notar Andrea Ambrosini registrata a PE il 25/06/21 al n. 7107 /IT, il quale chiede che tutte le comunicazioni previste dagli art.133 e 136 c.p.c. vengano inviate al fax n.099/7302014 o all'indirizzo di posta certificata: contenzioso.ta.sogetspa@pec.it

RENDE PUBBLICAMENTE NOTO

che il giorno **15 Gennaio 2026** alle ore **10,00** e ss. presso la SO.G.E.T. S.p.A. in Via Solito, 59 - 74121 TARANTO - si procederà ad un **PRIMO INCANTO**, nei modi e nelle forme previste dal combinato disposto dagli artt.52 del D.P.R. 29/09/73 n.602 così come modificato dall'art.16 del D.lgs 26/02/99 N. 46 e 2°, 3° e 4° commi art. 581 del C.P.C. per la vendita dell'unità immobiliare del tassato meglio oltre descritta, per il recupero dei tributi e degli accessori.

Nel caso in cui la vendita non possa aver luogo per mancanza di offerte, si procederà:

- ad un **SECONDO INCANTO**, il giorno **12 Febbraio 2026** alle ore **10,00** e ss. con prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello del primo incanto;
- ad un eventuale **TERZO INCANTO** il giorno **12 Marzo 2026** alle ore **10,00** e ss. con prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello del secondo incanto;
- **qualora il terzo incanto andasse deserto**, si applica quanto contenuto nel 2° comma dell'art.30 del D.lgs del 26/2/99 n.46 **IV° INCANTO IMMOBILIARE** con data da fissare.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI IN SUBASTA

► **LOTTO N.1: QUOTA 1/1 DI PIENA PROPRIETA'**
N.C.E.U.- Comune di TARANTO:

Foglio 163 p.lla 82 sub. 3 - cat. A/3 – superficie 113 mq – Vani 9 - R.C. 813,42 – Litoranea Jonica S.S.
106 Km 11 n. SNC Piano T

► **LOTTO N.2: QUOTA 1/1 DI PIENA PROPRIETA'**
N.C.E.U.- Comune di TARANTO:

Foglio 163 p.la 82 sub. 4 - cat. A/3 – superficie 142 mq – Vani 6 - R.C. 542,28 – Litoranea Jonica S.S. 106 Km 11 n. SNC Piano T

**► LOTTO N.3: QUOTA 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ
N.C.E.U.- Comune di TARANTO:**

Foglio 163 p.lle 79, 83, 169, 270, 271, 272, 279 (immobile graffato) sub. 1 - cat. D/1 - R.C. 65.052,00 – Litoranea Jonica S.S. 106 Km 11 n. SNC Piano T

Confini

Il tutto confinante con Litoranea Jonica S.S. 106 Km 11 n. SNC Piano T - salvo altri o relativi aventi causa o meglio precisati confini.

Il **prezzo base** della quota, determinato ai sensi dell'art.79 1° comma del D.P.R. 29/09/73 n.602, modificato dall'art. 83 comma 24 del decreto legge 25/06/08 n.112 è di:

PRIMO INCANTO 15 GENNAIO 2026

LOTTO	PREZZO BASE	CAUZIONE 10%	Rilancio 2,5%
1	€ 307.472,76 (trecentosettemilaquattrocentosettantadue/76)	€ 30.747,27	€ 7.686,82
2	€ 204.981,84 (duecentoquattromilanovecentottantuno/84)	€ 20.498,18	€ 5.124,54
3	€ 12.294.828,00 (dodicimilioniduecentonovantaquattrocentoventotto/00)	€ 1.229.482,80	€ 307.370,70

SECONDO INCANTO 12 FEBBRAIO 2026

LOTTO	PREZZO BASE	CAUZIONE 10%	Rilancio 2,5%
1	€ 204.981,84 (duecentoquattromilanovecentottantuno/84)	€ 20.498,18	€ 5.124,54
2	€ 136.654,56 (centotrentaseimilaseicentocinquantaquattro/56)	€ 13.665,45	€ 3.416,36
3	€ 8.196.552,00 (ottomilionicentonovantaseimilacinquecentocinquantaquattro/00)	€ 1.229.482,80	€ 307.370,70

TERZO INCANTO 16 MARZO 2026

LOTTO	PREZZO BASE	CAUZIONE	Rilancio
-------	-------------	----------	----------

		10%	2,5%
1	€ 136.654,56 (centotrentaseimilaseicentocinquantaquattro/56)	€ 13.665,45	€ 3.416,36
2	€ 91.103,04 (novantunomilacentotré/04)	€ 9.110,30	€ 2.277,57
3	€ 5.464.368,00 (cinquemilioniquattrocentosessantaquattromilatrecentosessantotto/00)	€ 546.436,80	€ 136.609,20

CAUZIONE, pari al 10% del prezzo minimo base d'asta ai sensi del 3° comma art. 79 D.P.R. 29/09/73 N. 602, così come modificato dall'art.83, comma 24 del Decreto Legge 25/06/08 N.112

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: pari al 2,5% circa del prezzo minimo base d'asta

Contribuente esecutato:

////////////////////////////////////

SI INGIUNGE AL DEBITORE E A CHIUNQUE ALTRO AVENTE CAUSA DI ASTENERSI DA QUALUNQUE ATTO DIRETTO A SOTTRARRE ALLA GARANZIA DEI CREDITORI I BEN ASSOGGETTATI ALL' ESPROPRIAZIONE ED I FRUTTI DI ESSI (art.559 c.p.c.).

Il carico tributario, per il quale si procede, è il seguente:

Totale Tributi	
Interessi di mora	
Compensi riscossione art.17 D.lgs 112/99	
Diritti e spese esecutive	
TOTALE	

Oltre agli interessi di mora maturandi nonché ulteriori diritti e spese di esecuzione (art.71, comma 6, D.lgs 112/99 – D.M. 21/11/20009)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E NORME DI PARTECIPAZIONE

1

La vendita dei beni immobili sottoposti ad espropriazione è effettuata, mediante pubblico incanto, a cura del Concessionario della riscossione dei tributi locali, senza necessità di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria (art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73).

2

Ad eccezione del debitore e dell'Agente della riscossione procedente, cui è vietato rendersi acquirente, anche per interposta persona, dei beni pignorati, tutti possono partecipare alle aste immobiliari e non occorre l'assistenza di un legale o di altro professionista.

3

L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione nel luogo e negli orari indicati nell'avviso di vendita

4

La vendita viene effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui le unità immobiliari si trovano, salvo i migliori dati, confini e descrizioni che non pregiudicano il presente atto. I beni sopra descritti si vendono a corpo e non a misura, con le servitù e con i diritti inerenti, senza garanzia di sorta per parte della SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi - Concessionario fiscalità locale.

5

Il prezzo base dell'incanto è stabilito ai sensi dell'art. 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73, ovvero è determinato, su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del Concessionario della riscossione dei tributi locali, in base al valore stimato con l'ausilio di un esperto nominato dal Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 2 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73.

Se si tratta di terreni, per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo base è stabilito con perizia dell'Ufficio del Territorio o di un ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri.

6

Non è altresì consentito dalle vigenti norme l'accesso o la visita degli immobili oggetto della vendita

7

L'asta si aprirà al prezzo minimo indicato per ogni incanto.

Le offerte saranno considerate valide purché superino il prezzo base d'asta dell'incanto, o le precedenti offerte, di un importo pari almeno all'offerta minima in aumento.

Le offerte in aumento non dovranno essere inferiori a quanto riportato sull'avviso di vendita.

8

Sono comprese nella vendita le ragioni di proprietà che alle unità immobiliari eventualmente competono sull'area e su tutte le parti del fabbricato che per legge, uso, destinazione, siano da considerarsi comuni.

9

Nell'ipotesi in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte valide, il Concessionario della riscossione dei tributi della fiscalità locale, procederà, limitatamente ai lotti invenduti, ad un secondo incanto per un "prezzo base" inferiore di un terzo rispetto a quello precedente. Se anche quest'ultimo risultasse infruttuoso, si terrà un terzo incanto con "prezzo base" ridotto ulteriormente di un terzo. Qualora il terzo incanto avesse esito negativo, il procedimento si estingue se, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

10

Le date degli incanti, i relativi prezzi-base e gli importi delle correlate cauzioni sono precisati nell'avviso di vendita.

L'aggiudicazione avverrà a favore del migliore offerente.

La cauzione è restituita all'offerente non aggiudicatario solo se lo stesso partecipa all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In caso contrario ed in mancanza di un giustificato e documentato motivo d'assenza, la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente dall'esecuzione, a norma dell'art. 580 c.p.c.

11

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione. Se il prezzo non è versato entro tale termine, il Giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa ai sensi dell'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73.

Il Concessionario della riscossione della fiscalità locale procede, quindi, ad un nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

12

Il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare al Concessionario della riscossione dei tributi della fiscalità locale, nei tre giorni successivi all'incanto, il nome della persona per la quale ha proposto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome dell'offerente (art. 583 c.p.c.).

13

L'aggiudicazione avverrà a titolo provvisorio, salvo aumento del quinto ai sensi dell'art. 584 c.p.c. Si fa presente che in caso di offerte del quinto, la loro ammissibilità è subordinata al deposito, presso la SO.G.E.T. S.p.A. entro il decimo giorno successivo all'aggiudicazione, di un atto contenente offerta di acquisto del bene per un valore aumentato di almeno di un quinto rispetto a quello conseguito in sede di aggiudicazione, con contestuale versamento di una somma, pari al doppio della cauzione versata.

Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta, l'aggiudicazione diventa definitiva e il Giudice pronuncia a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione

14

Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice pronuncia il decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ordinando la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.

Tale decreto è trascritto nei registri immobiliari a cura del Tribunale.

La vendita forzata trasferisce all'aggiudicatario i diritti che sul bene espropriato spettavano a colui che ha subito l'espropriazione (art. 2918 codice civile).

15

Tutte le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario (art. 78, comma 1, lettera h) del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73).

Le spese di cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni oggetto dell'espropriazione sono a carico dell'aggiudicatario.

16

Per quanto non indicato nelle presenti avvertenze, si rinvia alle norme del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 602/73 nonché alle prescrizioni, non derogate e compatibili da tale normativa speciale, dettate dal Codice di procedura civile per l'esecuzione forzata immobiliare

17

Si rammenta, infine, che:

– l'art. 353 del Codice penale punisce con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a euro 1.032 colui che *“con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti”*;

– l'art. 354 del Codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa fino a euro 516 colui che *“per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti”*.

18

All'aggiudicatario incombe l'onere di verificare la conformità urbanistica degli immobili, la loro eventuale possibilità di regolarizzazione, restando a suo carico i relativi oneri. Ricorrendone i presupposti, resta fermo l'obbligo dell'aggiudicatario di presentare a proprie ed esclusive spese eventuale domanda di condono edilizio entro 120 giorni dal decreto di trasferimento a norma dell'art.46, comma 5, del D.P.R. n.380/01.

Al medesimo è altresì attribuito l'onere di verificare l'esistenza di vincoli culturali o paesaggistici a carico dei beni staggiati e di provvedere alla eventuale denuncia di trasferimento di cui all'art. 59 del D.lgs 22/01/2004 n.42.

L'aggiudicatario assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per danni derivanti dalle eventuali difformità degli impianti e per le spese inerenti l'adeguamento degli stessi alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza, in riferimento alla normativa dettata dal D.M. n.37/2008.

19

Le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario (art.78, lettera h, D.P.R. 602/73 n.602). Sono altresì a carico dello stesso le spese di cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni oggetto dell'espropriazione, nonché eventuali oneri legati alla concessione di sanatorie per opere abusive.

20

Per essere ammesso all'asta, l'offerente, munito di documento d'identità, **entro le h.12,00 del giorno non festivo precedente a ciascuno dei tre incanti**, dovrà presentare, presso il precedente Concessionario domiciliato come sopra, istanza di partecipazione, riportante il codice fiscale e l'eventuale regime patrimoniale (i relativi modelli sono disponibili presso il recapito indicato all'ultimo punto del presente avviso), allegando a titolo di cauzione (ex art. 79 u.c. del D.P.R. n.602/73) n. 2 assegni circolari non trasferibili intestati a **SO.G.E.T S.p.A.** d'importo rispettivamente **pari al 9% e 1% del prezzo base dell'incanto** e, dunque, **complessivamente corrispondenti al 10% dello stesso** presso la sede della SO.G.E.T. S.p.A. – Via Solito,49 - TARANTO

21

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto

22

La misura minima dell'aumento da apportare alle offerte **è pari ad una percentuale del 2,5% del prezzo base dell'incanto** di ciascuna asta

23

Nel caso di singolo offerente è fatto obbligo dell'offerta in aumento, pena la confisca di un decimo della cauzione; nell'ipotesi di più offerenti, nel caso in cui si verifichi nemmeno un'offerta in rialzo, il decimo delle cauzioni di tutti gli offerenti verrà confiscato. In entrambi i casi le somme trattenute saranno da ritenersi rivenienti a tutti gli effetti dell'esecuzione.

24

Nel termine di trenta giorni dalla vendita, l'aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto al Concessionario, dedotto quanto versato in cauzione (art.82 comma 1 D.P.R. 602/73), maggiorato del **20% a titolo di spese correlate alla vendita**, salvo conguaglio, al fine di coprire tutti i costi inerenti alla vendita, ivi compresi gli oneri fiscali (IVA o imposta di registro) e le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e di voltura catastale, considerate le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, etc...)

25

L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art.17 quinto comma e dell'art.40 sesto comma della L.47/85, sue modifiche ed integrazioni;

26

I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione devono presentare istanza alla SO.G.E.T. S.p.A. ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29/09/73 N. 602;

27

Il contribuente può avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 52, comma 2-bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602 secondo il quale il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso del Concessionario della fiscalità locale, il quale interviene nell'atto di cessione ed al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eventuale eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto.

Se la vendita non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo incanto, il debitore entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà in argomento al prezzo stabilito ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 602/73.

28

La procedura dell'espropriazione immobiliare verrà ritualmente pubblicizzata mediante affissione all'Albo del Comune e presso il Tribunale competente, nonché con la pubblicazione sul sito internet della SO.G.E.T. S.p.A. oltre ad eventuali ed ulteriori forme di pubblicità che saranno ritenute opportune.

L'estratto atto n. 2025/783134 costituisce parte integrante dell'avviso di vendita immobiliare.

Eventuali comunicazioni inerenti al suddetto avviso potranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: contenzioso.ta.sogetspa@pec.it e-mail: giuseppe.ruberto@sogetspa.it Tel. 099/7365236

Taranto lì 29/10/2025

SO.G.E.T. S.p.A.
Il Responsabile
Dott. Giuseppe Ruberto